

- Reciproco riconoscimento delle decisioni sulle sanzioni pecuniarie  
Schema di decreto legislativo, in attuazione della delega conferita al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione EU 2014, artt. 1 e 18, lett. c) recante “***Disposizioni per confermare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni sulle sanzioni pecuniarie***”.

Nello specifico il provvedimento recepisce uno strumento di cooperazione giudiziaria assai avanzato, affinché le decisioni adottate in uno Stato membro (di decisione) irroganti sanzioni pecuniarie possano, a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro Stato membro (di esecuzione) ed essere, per taluni effetti, equiparate alle decisioni adottate nel medesimo Stato di esecuzione. Viene dunque operata una “concretizzazione” del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Il provvedimento contiene norme comuni finalizzate a consentire l'esecuzione all'estero delle decisioni che applicano sanzioni pecuniarie, rese sia da una autorità giudiziaria che amministrativa. Da tempo, infatti, nell'ambito dell'Unione europea è avvertita tale esigenza posto che, in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'assenza della possibilità di una esecuzione all'estero delle sanzioni pecuniarie comporta evidentemente un *vulnus* alla libera circolazione delle persone, con pregiudizio dei diritti e degli interessi dei singoli nonché della stessa collettività. Quanto all'incisività del meccanismo di applicazione di sanzioni pecuniarie, il legislatore italiano in passato attribuiva a questa pena uno spazio assai ridotto, a confronto con altri ordinamenti a noi vicini. Infatti, le condanne a pena pecuniaria costituivano solo il 20% del totale delle condanne in Italia contro la

percentuale del 70% che si riscontrava in Germania. La soluzione adottata è in linea con il movimento internazionale di riforma verso una progressiva crescita di importanza della sanzione pecuniaria, divenuta centrale nell'ambito dell'arsenale sanzionatorio, cui si è assistito negli altri Paesi europei e in particolare in Spagna e in Germania. Con questo intervento normativo si intende anche porre rimedio allo stato di ineffettività della sanzione pecuniaria, ponendo il nostro Paese in linea con gli standard europei.

- Reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure di sospensione  
Schema di decreto legislativo recante “***Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive***”.

Nello specifico il provvedimento introduce norme comuni ai diversi Paesi dell'Unione nel caso in cui una pena non detentiva irrogata nei confronti di una persona non avente la residenza legale e abituale nello Stato di condanna comporti la sorveglianza di obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive o con la liberazione condizionale. Nella specie, lo Stato membro in cui la persona è stata condannata può trasmettere la sentenza, applicativa della sospensione condizionale della pena o di sanzioni sostitutive, ovvero la decisione di liberazione condizionale, che impone obblighi e prescrizioni, allo Stato membro in cui la predetta ha la residenza legale e abituale o in cui intenda trasferirsi ai fini del relativo riconoscimento e del trasferimento della sorveglianza delle misure ivi contenute. Lo scopo perseguito, tramite una soluzione

concordata fra gli Stati membri e in un'ottica di reciproca fiducia, non risulta essere soltanto quello di favorire il reinserimento e la riabilitazione sociale della persona condannata, consentendole di mantenere i legami familiari, linguistici e culturali, ma anche di migliorare il controllo del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni (a titolo esemplificativo, l'obbligo di comunicare i cambiamenti di residenza o di lavoro; il divieto di frequentare determinati locali o zone; l'obbligo di risarcire i danni causati dal reato) impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale al fine di impedire la recidiva, tenendo così in debita considerazione la protezione delle vittime e della collettività in generale.

Da tempo, infatti, nell'ambito dell'Unione europea è avvertita tale esigenza posto che, in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'assenza della possibilità di un trasferimento della sorveglianza comporta evidentemente un *vulnus* alla libera circolazione delle persone, con pregiudizio dei diritti e degli interessi dei singoli nonché della stessa collettività. Basti pensare, a titolo esemplificativo, anche all'interesse del singolo a preservare occasioni lavorative o di studio e, contestualmente, alla difficoltà di espletare l'attività di sorveglianza di obblighi e prescrizioni impartiti da parte dei singoli Stati membri di condanna nel caso di una pena non detentiva irrogata nei confronti di una persona ivi non avente la residenza legale e abituale.

- Diritti processuali delle persone

Schema di decreto legislativo recante “*Attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI rafforzando i diritti*

***processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo***".

Nello specifico il provvedimento adegua l'ordinamento interno alla normativa europea, che impone uno standard minimo comune, in materia di processo celebrato in assenza dell'imputato, da applicare nella valutazione della correttezza della procedura che conduce alla decisione giudiziaria presa da uno Stato membro dell'Unione, anche al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

- Misure alternative alla detenzione cautelare

Schema di decreto legislativo recante ***“Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare”***.

Nello specifico il provvedimento introduce disposizioni comuni ai diversi Paesi dell'Unione nel caso in cui una persona residente in uno Stato membro sia sottoposta a procedimento penale in un altro Stato membro e sia sentita la necessità di sorvegliarla in attesa del processo: lo Stato membro in cui la persona è sottoposta ad una misura cautelare, diversa dal carcere e dagli arresti domiciliari, può trasmettere la decisione, che impone obblighi e prescrizioni, allo Stato in cui la predetta ha la residenza legale e abituale, ai fini del relativo riconoscimento e della conseguente sorveglianza.

Si fornisce uno strumento efficace, in quanto fondato sul principio del mutuo riconoscimento, ai fini della sorveglianza dei movimenti di una persona sottoposta a misura cautelare non custodiale alla luce dei preminenti obiettivi di assicurare il regolare corso della giustizia e, in

particolare, la comparizione dell'interessato in giudizio; di promuovere, durante il procedimento penale, il ricorso a misure non detentive alla detenzione cautelare per le persone non residenti nello Stato membro in cui ha luogo il procedimento, in tal modo rafforzando il diritto alla libertà e la presunzione di innocenza; di migliorare la protezione delle vittime e della collettività, tenuto conto del rischio rappresentato dal regime esistente che prevede solo due alternative: detenzione cautelare o circolazione non sottoposta a controllo.

Per quanto concerne la detenzione di persone sottoposte a procedimento penale, esiste infatti il rischio di una disparità di trattamento tra coloro che risiedono e coloro che non risiedono nello Stato del processo: la persona non residente nello Stato del processo è esposta invero al rischio di essere posta in custodia cautelare in attesa di processo, laddove un residente non lo sarebbe. In uno spazio comune europeo di giustizia senza frontiere interne risulta essere, quindi, necessario adottare idonee misure affinché una persona sottoposta a procedimento penale, ma non residente nello Stato del processo, non riceva un trattamento diverso, in tal caso anche deteriore, da quello riservato alla persona sottoposta a procedimento penale ivi residente.

- Esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali

Schema di decreto legislativo recante “***Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali***”, al fine di promuovere una più stretta cooperazione nella amministrazione della giustizia tra le autorità competenti di due o più Stati membri nel caso in cui la stessa persona sia oggetto, in relazione ai medesimi fatti,

di procedimenti penali paralleli idonei a dar luogo a una decisione definitiva costituente violazione del principio del “*ne bis in idem*”.

Decisivo ai fini della ricezione di tale principio è il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, che prevede l’attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI "relativa alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea". Le previsioni contenute nel citato decreto hanno comportato, invero, il superamento della norma - secondo cui la sentenza straniera non può essere riconosciuta "se per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale" (art. 733, comma 1, lettera g), c.p.p.) - che ha determinato parte della giurisprudenza a ritenere prevalente il principio di territorialità rispetto a quello del “*ne bis in idem*”. Rimaneva tuttavia aperto il problema della soluzione della litispendenza internazionale che costituisce il tassello finale per una piena operatività del divieto del doppio processo. Il presente intervento mira, appunto, a introdurre un meccanismo per pervenire, in caso di litispendenza internazionale, ad una soluzione concordata fra gli Stati membri al fine di evitare, in relazione allo stesso fatto e dinanzi a diverse autorità nazionali europee, l’avvio e/o lo svolgimento di procedimenti penali paralleli. Da tempo, infatti, nell’ambito dell’Unione europea è avvertita tale esigenza. In uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia la possibilità che si duplichino le azioni penali comporta evidentemente un *vulnus* alla libera circolazione delle persone, con pregiudizio dei diritti e degli interessi dei singoli. Basti pensare agli oneri per le vittime e i testimoni che si vedono citati a comparire in più Paesi per la stessa vicenda e alla dispersione di energie processuali dei singoli Stati impegnati in processi che - in

un’ottica di reciproca fiducia - potrebbero essere condotti da uno solo di essi.

### **8) Ratifica accordi e trattati internazionali**

La legge 6 maggio 2015, n. 63 ha ratificato e dato esecuzione all’Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l’applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e l’Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 (G.U. n. 113 del 18 maggio 2015).

La legge 29 aprile 2015, n. 64, ha ratificato e dato esecuzione al Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010 (G.U. n. 114 del 19 maggio 2015).

La legge del 24 settembre 2015 n. 161, ha ratificato e dato esecuzione al Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.

La legge 16 giugno 2015, n. 79, ha ratificato e dato esecuzione al Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l’8 novembre 2013.

La legge 15 giugno 2015, n. 90, ha ratificato e dato esecuzione al Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della repubblica

italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.

Sono in corso di esame i seguenti disegni di legge:

- Disegno di legge di ratifica ed esecuzione degli Accordi di assistenza giudiziaria e di estradizione con il Marocco, fatti a Rabat il 1° aprile 2014, finalizzati ad un rafforzamento della cooperazione giudiziaria nel settore penale (approvati dal Consiglio dei ministri il 10 febbraio 2015).
- Disegno di legge di ratifica ed esecuzione della “Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005, del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003 e della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005” (approvato dal Consiglio dei ministri il 31 luglio 2015): si tratta di un intervento di trasposizione di strumenti internazionali che si inserisce, con norme di adeguamento dell’ordinamento interno, nel più ampio programma di contrasto al terrorismo internazionale in tutte le sue possibili manifestazioni.
- Disegno di legge di ratifica e di esecuzione del Protocollo Addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003 (approvato il 27 marzo 2015 dal Consiglio dei ministri). Questo provvedimento determina un’estensione della portata della Convenzione sulla criminalità informatica (detta anche Convenzione



sulla *cyber* criminalità, ratificata dall'Italia con legge 18 marzo 2008 n. 48) per includervi i reati legati alla propaganda a sfondo razziale o xenofobo.

- Disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014 (approvato dal Consiglio dei ministri il 25 settembre 2015). Tale accordo è finalizzato ad intensificare la collaborazione per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, al traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope e loro precursori, alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti nonché al terrorismo e ad altri reati.
- Disegno di legge di ratifica ed esecuzione dei trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della repubblica del Kosovo, firmati a Pristina il 19 giugno 2013 (approvato dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015) finalizzati ad un rafforzamento della cooperazione giudiziaria nel settore penale.
- Disegno di legge di “Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013”.

**9) Proposte di legge di iniziativa parlamentare il cui iter legislativo è seguito con particolare attenzione**

Disegno di legge “*Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al*

***codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale***” (1119-B), allo stato in seconda lettura in Commissione Senato, che contempla, in risposta alle sollecitazioni dell’Unione europea:

- l’eliminazione della pena detentiva per il reato di ingiuria e di diffamazione nonché di diffamazione a mezzo stampa”;
- l’estensione dell’ambito di applicazione della legge sulla stampa sia alle testate giornalistiche online (superandosi in tal modo un consolidato contrario orientamento giurisprudenziale) che alle testate giornalistiche radiotelevisive (per quello che riguarda le testate giornalistiche *online* si è optato per quelle registrate presso le cancellerie dei tribunali ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 47 del 1948);
- l’esaltazione della funzione riparatoria dell’istituto della rettifica (di cui può avvalersi lo stesso autore dell’offesa in caso di inerzia del direttore) che diventa una causa di non punibilità, rimanendo comunque impregiudicato il percorso risarcitorio civilistico (che tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per consumare il reato, della gravità dell’offesa nonché dell’effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica);
- la previsione di un termine biennale di prescrizione dell’azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione;
- la concentrazione nell’ambito dell’articolo 13 della legge sulla stampa di tutta la fattispecie penale relativa alla diffamazione a mezzo stampa che attualmente è prevista dall’articolo 595 del codice penale nel caso di attribuzione di un fatto determinato;

- la previsione di un aggravamento di pena in caso di offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato falso;
- la previsione dell'applicazione di misure interdittive in caso di recidiva;
- la maggiore personalizzazione della responsabilità del direttore con la previsione anche di un sistema di delega, oltre alla individuazione di diversi centri di responsabilità nell'ambito della struttura, per superare il sistema del “*non poteva non sapere*”;
- il rafforzamento della disciplina della lite temeraria al fine di scoraggiare la strumentalizzazione della querela;
- l'estensione del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti all'albo;
- la riformulazione dell'articolo 57 c.p. con estensione del reato di omessa vigilanza sul contenuto della pubblicazione del direttore o vicedirettore responsabile del periodico anche al direttore o vicedirettore responsabile del quotidiano, della testata giornalistica, radiofonica o televisiva nonché della testata giornalistica online registrata ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

**Disegno di legge in materia di introduzione del reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali** (3169-A) approvato dalla Camera il 28 ottobre 2015, sanziona entrambi gli illeciti a titolo di colpa e rafforza, introducendo tali specifiche fattispecie criminose, la tutela delle vittime di condotte che suscitano un elevato allarme sociale, anche tramite l'innalzamento dei limiti edittali e la modifica della sanzione amministrativa della sospensione e revoca della patente di guida.

**Disegno di legge di modifica dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio,**

*crimini contro l'umanità e crimini di guerra* (S 54-B), approvato dalla Camera il 13 ottobre 2015 con il nuovo titolo "*Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale*". Il provvedimento, che è stato trasmesso al Senato il 27 ottobre 2015, introduce il reato di negazionismo in risposta alle sollecitazioni dell'Unione europea.

**Atto Camera 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-A: “*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*”.** Iniziativa: Mista (Parlamentare, Popolare) - Approvato alla Camera, in testo unificato, in data 11 novembre 2015.

Apporta numerose modifiche al libro I del Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), dedicato alle misure di prevenzione, e ad altre disposizioni di legge vigenti, volte nel complesso a: rendere più efficace e tempestiva l'adozione delle misure di prevenzione patrimoniale (sequestro e confisca); inserire gli indiziati dei reati contro la pubblica amministrazione (dal peculato alla concussione, alle varie forme di corruzione) tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione; istituire presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello sezioni o collegi specializzati chiamati a trattare in via esclusiva i procedimenti previsti dal Codice antimafia; favorire la ripresa delle aziende sottoposte a sequestro, in particolare con l'istituzione di un fondo e con altre misure dirette a

sostenere la prosecuzione delle attività e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali; garantire una maggiore trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari, con garanzia di competenze idonee allo svolgimento dell'incarico e di rotazione negli incarichi stessi; riorganizzare l'Agenzia nazionale per i beni confiscati, ponendola sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio; estendere i casi di confisca allargata di cui all'art. 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992; introdurre misure di contrasto al "caporalato".

**Atto Camera n. 2168, proposta di legge recante “*Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano*”.**

Il testo è stato approvato il 9 aprile 2015, con modificazioni, dalla Camera dei deputati e trasmesso all'altro ramo del Parlamento.

A seguito dell'approvazione di alcune modifiche al testo, il provvedimento approvato si compone di sette articoli, attraverso i quali: è inserita nel codice penale la fattispecie di tortura (art. 613-*bis* c.p.), che può essere commessa da chiunque (reato comune); sono previste alcune aggravanti, tra cui quella per fatto commesso da un pubblico ufficiale; è inserito nel codice penale il delitto di istigazione a commettere la tortura, reato proprio del pubblico ufficiale; sono raddoppiati i termini di prescrizione per il delitto di tortura; è vietato espellere o respingere extracomunitari quando si supponga che, nei Paesi di provenienza, siano sottoposti a tortura; è esclusa l'immunità diplomatica dei cittadini stranieri indagati o condannati nei loro Paesi di origine per il delitto di tortura.

Sebbene il testo sia di iniziativa parlamentare, l'Ufficio Legislativo sta seguendo l'*iter* legislativo con particolare attenzione, per la sensibilità del tema e le implicazioni di natura politica che ne derivano.

**Atto Senato n. 1844, disegno di legge recante “*Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*”.** Il disegno di legge già approvato dall’altro ramo del Parlamento, prevede:

- un aumento della metà dei termini di prescrizione per i reati di corruzione per l’esercizio della funzione (articolo 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (articolo 319 c.p.) e corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter c.p.).

È opportuno ricordare che il Senato è recentemente intervenuto, con il disegno di legge n. 19 e connessi, sulle fattispecie di reato contemplate dalla norma in esame, elevandone le pene edittali previste;

- che per i reati indicati dall’articolo 392, comma 1-bis del codice di procedura penale (in materia di incidente probatorio), ovvero per i reati di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 c.p.), tratta di persone (articoli 600, 601 e 602 c.p.), sfruttamento sessuale di minori (articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater, co.1, 600-quinquies c.p.) e violenza sessuale (articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.) e *stalking* (articolo 612-bis c.p.), se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l’azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest’ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.

Con tale disposizione, come emerge anche dall’esame parlamentare, si è voluto dare attuazione alla Convenzione di Istanbul, contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77. Tale Convenzione, infatti, richiede agli Stati di adottare le misure legislative necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un’azione penale relativa ai reati di violenza sessuale «*sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionato alla*

*gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo aver raggiunto la maggiore età» (articolo 58);*

- la modifica della disciplina della sospensione del corso della prescrizione, di cui all'articolo 159 del codice penale. In proposito è opportuno segnalare come il disegno di legge, con riguardo alle modifiche relative alla disciplina delle cause di sospensione della prescrizione di cui all'articolo 159 c.p., riprenda in larga parte gli esiti dei lavori della Commissione ministeriale presieduta dal prof. Fiorella e nominata alla fine del 2012;
- la modifica dell'articolo 160 del codice penale per stabilire che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del PM, determina l'interruzione del corso della prescrizione, al fine di dirimere un contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità;
- un intervento sull'articolo 161 del codice penale, che disciplina gli effetti dell'interruzione e della sospensione del corso della prescrizione. Rispetto alla formulazione vigente della norma - che stabilisce come tanto la sospensione quanto l'interruzione della prescrizione abbiano effetto nei confronti di tutti coloro che hanno commesso il reato - la riforma distingue le due ipotesi e prevede che: l'interruzione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato; la sospensione ha effetto per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

## **SETTORE CIVILE**

### **1) Il recupero di efficienza della giustizia civile**

E' attualmente all'esame della Commissione Giustizia della Camera in sede referente il disegno di legge delega, di iniziativa governativa, recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (Atto n. 2953).

Esso mira a:

- migliorare efficienza e qualità della giustizia, in chiave di spinta economica, dando maggiore organicità alla competenza del tribunale delle imprese consolidandone la specializzazione;
- rafforzare le garanzie dei diritti della persona, dei minori e della famiglia mediante l'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e la persona;
- realizzare un processo civile le cui fasi siano strutturate in modo lineare e comprensibile;
- assicurare la speditezza del processo mediante la revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di rimessione in decisione.

## **2) Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.**

Il Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge n. 132 del 2015, introduce maggiore concorrenza nelle procedure di concordato preventivo, intervenendo su due diversi aspetti. Quando il piano prevede la cessione di un'azienda o di un bene specifico, il tribunale è tenuto ad avviare "un procedimento competitivo" per raccogliere ulteriori offerte e in tal modo realizzare la massima trasparenza della procedura, perché si apre la possibilità di reperire ulteriori soggetti interessati ad acquistare i beni del debitore. In secondo luogo il debitore non è più l'unico soggetto titolato alla presentazione di un piano di concordato preventivo: se il piano da lui proposto non soddisfa almeno il 40% dei crediti chirografari (che non hanno cioè pgni, ipoteche, o privilegi), uno o più creditori possono presentare «una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano». Se il debitore propone un concordato con continuità aziendale, per evitare la possibilità che i creditori presentino una proposta